



Comune di Atrani

*(Provincia di Salerno)
borgo della costiera amalfitana*

Spett.le
Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie
Via pec

All'Ufficio di Piano dell'Ambito S2
Piano di zona
Via pec

Ai Comuni dell'Ambito S2:
Signori Sindaci, assessori e consiglieri comunali
Segretari comunali
Responsabili di Area/Settori competenti
Revisori dei conti degli Enti locali
Consiglieri comunali
Via pec

Al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.S.C.C.C.A.
Consiglio di amministrazione dell'A.S.C.C.C.A.
Revisore dei conti dell'A.S.C.C.C.A.
Via pec

Notaio rogante dell'atto costitutivo
Via pec

E p.c.
S.E. il Prefetto di Salerno
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
Via pec

Al Direttore Generale dell'ASL Salerno
protocollogenerale@pec.aslsalerno.it



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Oggetto: Servizi sociali-sociosanitari. Riscontro alla convocazione per il giorno 7 novembre 2025 – Riunione assemblea 11.11.2025 - Richiesta di tavolo tecnico intercomunale sull'A.S.C.C.A. Comunicazione/Invito alla Regione Campania - Direzione Generale Politiche Sociali, AmbitoS2/Piano di zona.

Il Comune di Atrani prende atto della convocazione per l'incontro previsto in data 7 novembre 2025 e del relativo rinvio (allegato). Tuttavia, a seguito del parere n. 224/2025 della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che costituisce atto ufficiale di indirizzo e chiarimento contabile, e della successiva deliberazione del Consiglio comunale di Atrani del 28 ottobre 2025, appare evidente che il quadro giuridico e amministrativo su cui ora si opera è, oggi, profondamente mutato rispetto a prima.

Il Consiglio comunale di Atrani ha preso formalmente atto delle note della Regione Campania (PG/2025/0114438, ns. prot. n. 5010/2025 e ulteriore nota pervenuta al ns. prot. n. 5723/2025) e del predetto parere della Corte dei conti, fornendo una motivazione articolata che ha condotto alla sospensione degli atti precedenti (sospensione che non consente al sottoscritto di ratificare gli atti e gli errori intervenuti in sede di sottoscrizione davanti al notaio dott. Raffaele Laudisio), evidenziando, tra l'altro, plurime criticità sostanziali nella fase di costituzione dell'Azienda Consortile.

Vale la pena rammentare che l'atto costitutivo dell'Azienda, depositato anche alla C.C.I.A.A. di Salerno, è affetto da una notevole anomalia, poiché il suo contenuto non coincide con i testi degli “*schemi*” approvati dai Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito socio-sanitario S2.

Trattasi di un elemento tutt'altro che secondario: gli atti sottoscritti dai Sindaci davanti al notaio devono essere identici a quelli (gli “*schemi*”) approvati dai Consigli comunali (i quali, se richiamati nell'atto notarile, dovrebbero essere allegati in copia conforme completa; in alcuni casi invece, nell'atto notarile, risultano copie conformi prive degli allegati, rendendo il contenuto della delibera, in alcuni casi, incompleto e non verificabile), poiché parliamo di articolazioni di enti locali e non di soggetti “puri” di diritto privato. Per le aziende private, il notaio può verbalizzare modifiche al momento della costituzione su volontà delle parti; nel caso degli enti pubblici, invece, tali atti sono vincolati alla deliberazione consiliare che li approva preventivamente, dando poi mandato ai rispettivi Sindaci di procedere alla sottoscrizione. Va da sé che i Sindaci possono sottoscrivere solo atti aventi contenuto identico a quelli su cui il Consiglio ha precedentemente deliberato. Tanto non è avvenuto in sede di costituzione dell'Azienda Speciale Consortile Cava de' Tirreni-Costa d'Amalfi.

A tale “anomalia” si aggiunge la mancanza di un elemento costitutivo essenziale: il fondo di dotazione. Tale elemento è assente nella maggior parte degli “*schemi*” di atti approvati dai Consigli comunali (dei Comuni dell'Ambito socio-sanitario) e, persino, nel “piano di sostenibilità” posto a corredo degli stessi. Documento, quest'ultimo, lacunoso e privo degli elementi minimi per rilevare la sostenibilità economico-finanziaria della scelta di istituire un'Azienda Speciale Consortile, in cui, peraltro, non si menzionano nemmeno i residui che in essa confluiranno dal Piano di Zona.

Di regola, un'Azienda Speciale può considerarsi validamente esistente solo quando sussiste la piena corrispondenza tra gli atti sottoscritti e quelli, a monte (ovvero gli “*schemi*”), deliberati dall'organo consiliare, oltre che in presenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 114 del TUEL.

In assenza di tali circostanze, occorre avere l'onestà intellettuale di riconoscere che l'Azienda Consortile, ad oggi, esiste solo formalmente (essendo iscritta presso la Camera di Commercio), ma è priva di un'effettiva legittimazione amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, la riunione di carattere politico, richiesta con precedente nota (prot. n. 8942/2025 del 4 ottobre) e riscontrata con nota 10113/2025 (allegato), rinviata poi a sua volta con nota 10169/2025, deve considerarsi superata dalle seguenti sopravvenienze:



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- il parere della Corte dei conti Campania n. 224/2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Atrani, **primo e, ad oggi unico, Comune ad aver recepito formalmente le note della Regione Campania e il parere della Corte dei conti.**

Si invitano, pertanto, anche gli altri Comuni dell'Ambito a valutare l'opportunità di procedere in senso analogo, attraverso una formale presa d'atto degli atti sopra menzionati.

Tale percorso consentirebbe di chiudere definitivamente la stagione delle opinioni personali, che — per quanto legittime — non producono effetti concreti e rischiano soltanto di far perdere ulteriore tempo prezioso, in una fase in cui l'Ambito necessita di chiarezza, responsabilità e decisioni fondate sulla legge.

Tanto avrebbe rilievo anche nei riguardi dell'attività del notaio, il quale, al fine di evitare il ripetersi di errori già verificatisi in sede di costituzione — **ove sono stati fatti sottoscrivere ai legali rappresentanti dei Comuni atti costitutivi difformi rispetto a quelli approvati dai rispettivi Consigli comunali,** le cui deliberazioni avrebbero dovuto essere allegate in copia conforme — potrà procedere unicamente sulla base di atti formalmente approvati e pienamente conformi alle deliberazioni dei singoli Enti, nonché al parere della Corte dei conti, alle note della Regione Campania e **al conseguente (e necessario) supplemento istruttorio.**

In tale contesto, una riunione di natura esclusivamente politica — ancorché improntata a spirito di confronto e collaborazione — non può in alcun modo produrre effetti concreti, né può ritenersi idonea a superare o modificare il parere reso dalla Corte dei conti.

Con il dovuto rispetto, le valutazioni di carattere personale o politico — comprese quelle espresse dall'Assessore Del Vecchio (in varie sedi), che non me ne voglia il collega — hanno certamente un loro peso nell'ambito del confronto democratico, ma, dal punto di vista concreto e formale, contano quanto il “due di coppe quando la briscola è a bastoni”.

La Pubblica Amministrazione, si sa, parla per atti. E l'atto c'è: la deliberazione del Consiglio Comunale di Atrani del 28 ottobre 2025, adottata con tutti i pareri previsti per legge, che prende atto — con chiarezza — del parere della Corte dei conti e ne trae le conseguenze dovute.

Il resto sono opinioni. Qui si tratta di atti. E gli atti, a differenza delle opinioni, producono effetti giuridici.

Si presenta ora l'opportunità, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte dei conti e dalla Regione Campania, **di avviare un percorso amministrativo fondato su basi solide e adeguatamente strutturate.**

Per tali ragioni, si reitera la richiesta di convocare, quanto prima, una riunione dell'Ambito S2 con la partecipazione di:

- Sindaci dei Comuni aderenti;
- Segretari comunali e dei Responsabili di Area o di Settore competenti;
- Revisori dei conti dei singoli Enti;
- notaio rogante;
- Presidente dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Revisore dell'A.S.C.C.C.A.;

i quali esistono oggi, in termini formali, in quanto soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, ma non come organi di un ente pubblico validamente istituito. Tra l'altro, **si tenga conto che per il Presidente dell'assemblea, organo elettivo, non è nemmeno prevista una scadenza di mandato (durata illimitata), in spregio dei più elementari principi democratici, circostanza che mette in dubbio la validità dei suoi atti.** La loro partecipazione, pertanto, si ritiene utile al solo fine ricognitivo e per chiarire la situazione attuale dell'Azienda, anche con riguardo al bilancio 2024, se è stato redatto e depositato, nonché alle attività in corso.

Tale tipologia di incontro costituirebbe un valido ausilio per affrontare con metodo e rigore tecnico le questioni ancora aperte, **per avviare le attività volte al necessario supplemento istruttorio,** per capire chi potrà svolgere tale attività e per chiarire il ruolo operativo del C.d.A.

Si propone di costituire, inoltre, nell'ambito della riunione, una "cabina di regia intercomunale", con referenti tecnici chiaramente individuati e competenze definite per ogni Comune dell'Ambito S2, incaricata di coordinare **i supplementi istruttori e le integrazioni contabili** secondo le linee guida della Corte dei conti.

Un'operazione di tale portata non può essere affidata all'improvvisazione, ma richiede metodo, coerenza gestionale e una guida unitaria. Ogni giorno perso equivale a un servizio negato ai cittadini dell'Ambito.

Resta ferma, da parte del Comune di Atrani, la piena disponibilità a collaborare nell'ottica della leale cooperazione istituzionale, ma sempre nel rispetto della legalità, **che oggi impone approfondimenti di natura tecnica ancor prima di ogni decisione politica**. Si è anche disposti a rendere disponibili le professionalità di cui questo Comune si è avvalso per la costituzione della propria Azienda Speciale, realizzata in un lasso temporale decisamente più contenuto nonostante la notevole complessità dell'operazione.

Si chiede, inoltre, che, nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento dell'Azienda, siano espressamente valutate le criticità procedurali ed organizzative evidenziate nella presente nota, e che, **nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, monitoraggio e vigilanza, sia garantita la piena coerenza tra gli atti consiliari approvati, l'atto costitutivo sottoscritto, la dotazione organica e il fondo di dotazione, a tutela della legittimità dell'ente gestore e della continuità dei livelli essenziali delle prestazioni**.

È altresì opportuno sottolineare che **la gestione del sistema socio-assistenziale deve ispirarsi al principio di unitarietà dell'Ambito**, il quale implica l'adozione di decisioni condivise e unanimi, evitando approcci frammentati o deliberazioni "forzate" che potrebbero compromettere la coerenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Un eventuale procedimento posto in essere a maggioranza, finalizzato alla costituzione o alla riorganizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, in assenza di atti consiliari formalmente conformi e tra loro coerenti, determinerebbe di fatto una compromissione dell'unità dell'Ambito, con il rischio di generare assetti gestionali disomogenei e potenzialmente in contrasto con la normativa regionale e con i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Tale situazione potrebbe determinare una paralisi amministrativa, nonché il rischio concreto di interruzione o rallentamento dei servizi sociali, con ripercussioni dirette sui cittadini e, in particolare, sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

Per tale motivo, con la presente, il Comune di Atrani

INVITA

formalmente la Regione Campania – Direzione Generale Politiche Sociali a prendere cognizione dei fatti sopra riportati, affinché valuti l'eventuale **esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli artt. 8 e 47 L.R. 11/2007**, allorquando i Comuni dell'Ambito S2 dovessero procedere ad assumere atti deliberativi in contrasto con il parere n. 224/2025 della Corte dei conti e con le indicazioni fornite dalla stessa Regione.

Si rappresenta sin d'ora che, qualora in data 10-11 novembre 2025 l'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile dovesse procedere comunque all'approvazione delle modifiche statutarie e del fondo di dotazione, in spregio al suddetto parere della Corte dei conti e delle sopra richiamate note della Regione Campania, **il Comune di Atrani, che non può prendere parte alla predetta riunione per le ragioni sopra evidenziate**, sarà costretta a segnalare i fatti alle seguenti Autorità:

- **MEF** – Ispettorato Generale sulla Finanza Pubblica (profili di contabilità degli enti e società partecipate);
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, per l'impatto sui livelli essenziali di assistenza;
- **Ministero della Giustizia – Consiglio Notarile Distrettuale**, per gli aspetti inerenti l'atto



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



costitutivo sottoscritto in forma non conforme alle deliberazioni dei Consigli comunali;

- **Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali** per i profili attinenti al corretto esercizio delle funzioni degli enti locali, alla legittimità degli atti amministrativi adottati dagli organi dell'Azienda Speciale Consortile e alla coerenza dei relativi assetti di governance rispetto a quanto previsto dal TUEL;
- **ANAC** (profili di legittimità procedurale e trasparenza nella governance);
- **Camera di Commercio**, per la verifica dei presupposti di iscrizione dell'Azienda Speciale, atteso che allo stato, con atti costitutivi difformi, non può essere considerata operativa ai sensi dell'art. 114 TUEL;

Si precisa che la presente nota **non è formulata in un'ottica conflittuale, bensì con l'unico obiettivo di prevenire eventuali situazioni di blocco o rallentamento nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito S2**, assicurando al contempo la piena salvaguardia dell'interesse pubblico e la continuità delle prestazioni a beneficio della collettività.

Il Comune di Atrani **non è contrario alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile, né intende ostacolarne il percorso.**

Tuttavia, proprio perché si tratta di un soggetto pubblico che opererà in un ambito molto delicato, **esso deve essere costituito e organizzato nel pieno rispetto delle norme, con atti conformi ai deliberati dei Consigli comunali, con un fondo di dotazione sostenibile, con una governance chiara, controllabile e trasparente, e con un percorso istruttorio adeguato.**

Costituire un'Azienda Speciale “a tutti i costi”, o forzando la mano in assenza dei presupposti giuridici, significherebbe indebolirla sin dall'origine.

La posizione del Comune di Atrani è dunque **una posizione di responsabilità, non di contrapposizione**: si chiede soltanto che l'Azienda nasca bene, con basi solide, affinché possa durare nel tempo e assicurare ai cittadini dell'Ambito servizi efficienti, sicuri e rispettosi dei loro diritti.

La presente nota è altresì trasmessa a S.E. il Prefetto di Salerno, affinché sia pienamente informato del quadro giuridico-amministrativo delineato e delle criticità attualmente sussistenti. Si allega, a tal fine, copia integrale della deliberazione del Consiglio Comunale di Atrani del 28 ottobre 2025, completa di pareri e allegati.

Cordiali saluti.

Atrani, 10 novembre 2025

Il Sindaco
dott. Michele Siravo

All.:

- delibera di consiglio comunale n. 42/2025 con tutti gli allegati;
- convocazione riunione dei Sindaci di Cava de' Tirreni, Atrani, Cetara, Positano, Ravello;
- convocazione assemblea dei sindaci per i giorni 10-11 novembre 2025;
- atto notarile in copia conforme.



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it

